



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025  
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

---

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 243

**DIPARTIMENTO:** TERRITORIO E AMBIENTE

**SERVIZIO:** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

**UFFICIO:** ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

**OGGETTO:** A.U. n. 243 - METANAB S.r.l. - Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di Biometano Avanzato in Forma Gassosa (CNG) con potenza oraria pari a 527,45 Sm<sup>3</sup>/h, mediante biodigestione anaerobica di Rifiuti Organici con recupero di fertilizzante, da realizzare nel territorio del Comune di Monteodorisio (CH).

**Proponente:** METANAB S.r.l.

**P.IVA/C.F.:** 01207450576

**Sede legale:** via Monte Amiata n. 26 – Cittaducale (RI) - 02015

**Sede impianto:** Comune di Monteodorisio (CH)

**Tipologia impiantistica:** Costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di biometano avanzato in forma gassosa (CNG) con potenza oraria pari a 527,45 Smc/h mediante biodigestione anaerobica di Rifiuti Organici con recupero di fertilizzante, da ubicarsi nel Comune di Monteodorisio (CH), Zona Industriale, foglio 13, particelle 39, 43, 44, 45, 46, 158, 3504, 4028, 4030, 4109, 4161 e 4163.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### **PREMESSO** che:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12:
  - o al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, stabilisce che l’Autorizzazione è rilasciata dalla Regione e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
  - o al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
  - o al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.;
  - o al comma 4 bis dispone che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;
  - o al comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;
- il D.M. 10 settembre 2010 detta “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e s.m.i. all’art. 8-bis “regimi di autorizzazione per la produzione di biometano” per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all’esercizio degli impianti, inclusa l’immissione del biometano in rete, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza:
  - a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell’articolo 21, comma 2, non superiore a 500 Smc/h;
  - a-bis) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione;
  - a-ter) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell’area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    - 1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;

- 2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;
  - 3) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
  - 4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate;
- b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a) e a-bis);
- la L.R. 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” all’art. 4 conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’autorizzazione di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03;
  - la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”:
    - o ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio”;
    - o ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03;
    - o ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”;
    - o ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;
  - la D.G.R. n. 1032 del 29/12/2010, avente ad oggetto “Attuazione delle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010”, ha dato mandato al competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, al fine di soddisfare l’esigenza di chiarezza e razionalizzazione amministrativa, di adeguare i provvedimenti regionali alle disposizioni definite nelle linee guida di cui al DM 10/09/2010;
  - la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”, ha rinnovato la modulistica già in essere presso la Regione Abruzzo;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 0205627/22 del 26/5/2022 con cui il Servizio Valutazioni Ambientali DPC002 ha trasmesso la comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e richiesta verifica adeguatezza e completezza, ai sensi dell’art. 27 bis cc. 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per la procedura di ottenimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) dell’impianto di biometano in oggetto (codice pratica: 0189564/22 del 14/05/2022) e richiesto “alle Amministrazioni e gli Enti in indirizzo a valutare la completezza dei titoli già acquisiti e da acquisire, indicati dalla Ditta nell’apposito elenco riportato nel Modello 2 (allegato alla presente) ed a voler comunicare allo scrivente Servizio, la necessità di inserirne di nuovi, tenendo conto anche di eventuali endoprocedimenti”;

**PRESO ATTO** dei documenti ed elaborati allegati all’istanza di PAUR, pubblicati sullo Sportello Regionale Ambientale, all’indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/istanza-il-rilascio-del-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale-materia-ambientale-ai-0>;

**PRESO ATTO** delle comunicazioni di questo Servizio al Servizio Valutazioni Ambientali (prot. n. 0417802/22 del 11/10/2022) e delle integrazioni del 9/5/2023 trasmesse dal proponente tramite Sportello Regionale Ambientale;

**VISTA** l'istanza in bollo di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 corredata della ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;

**CONSIDERATO** che questo Servizio nell'ambito della riunione della conferenza dei servizi del 17/7/2023 ha rappresentato la necessità che il proponente fornisse le seguenti integrazioni:

1. dichiarazione impegno polizza a garanzia per dismissione post esercizio;
2. certificato camerale;
3. "Elaborato tecnico generale" di cui all'allegato B DGR 798/2016, avendo cura di relazionare anche sui contenuti di cui alla lettera e) del paragrafo "Descrizione e analisi dell'attività produttiva", ovvero sul piano di approvvigionamento biomassa utilizzata con particolare riferimento al concetto di bacino vasto;
4. documentazione attestante la disponibilità delle aree su cui realizzare l'impianto;
5. chiarimento in relazione all'insistenza del progetto sulla particella 158, foglio 13, non indicata nella domanda di AU;
6. contratto preliminare di allaccio stipulato con SGI, avuto riguardo alla dichiarazione resa dal proponente in relazione al punto di allaccio con il metanodotto e al fatto che per le opere di connessione non risulta necessario procedere con espropri.

**PRESO ATTO** delle integrazioni trasmesse dal proponente tramite sportello regionale il 3/10/2023 e 3/11/2023, acquisite agli atti con prot. nn. 0405552/23, 0405294/23 e 0405557/23 del 4/10/2023, prot. nn. 0445853/23 e 0446126/23 del 2/11/2023, prot. n. 0448499/23 del 3/11/2023;

**PRESO ATTO** della richiesta di questo Servizio al proponente (prot. n. 0462367/23 del 14/11/2023) relativa alla mancanza di documenti richiesti nella conferenza sincrona del 17/7/2023 e alla necessità di esplicitare e precisare la potenzialità dell'impianto e del riscontro del proponente del 24/11/2023 (agli atti con prot. n. 0480237/23 del 27/11/2023) che dichiara la produzione nominale di biometano dell'impianto di 527 Sm<sup>3</sup>/h;

**PRESO ATTO** della dichiarazione del proponente di impegnarsi all'atto di avvio dei lavori alla corresponsione di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;

**PRESO ATTO**, inoltre, che in merito alla disponibilità delle aree il proponente dichiara di avere titolo in forza di un espresso e specifico consenso da parte del proprietario dell'immobile, risultante da contratto stipulato in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. A tal fine, il regolamento contrattuale deve obbligatoriamente contenere la seguente clausola "La ditta è autorizzata a realizzare e gestire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al D. Lgs. n. 387 del 29/12/2003, per la durata minima di 20 anni, relativamente agli impianti fotovoltaici e 12 anni, relativamente agli altri impianti";

**PRESO ATTO**, altresì, della documentazione integrativa che il proponente ha pubblicato sullo sportello regionale ambientale su richiesta delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento;

**RICHIAMATI** i contenuti delle riunioni della conferenza dei servizi indetta per il rilascio del PAUR del 17/7/2023, 11/12/2023, 12/2/2024, 22/2/2024 e 6/3/2024, pubblicati sullo sportello regionale;

**PRESO ATTO** che nell'ambito della riunione della conferenza dei servizi del 6/3/2024:

- il Sindaco del Comune di Monteodorisio, sulla base del parere espresso dalla ASL, ha espresso parere favorevole in merito agli aspetti igienico-sanitari;
- in merito alle prescrizioni del Comune di Monteodorisio, dichiarate nella precedente riunione di conferenza dei servizi sugli aspetti urbanistici e dell'impatto acustico, il Comune ha ricordato che le stesse dovranno essere ottemperate prima della verifica, da parte del Comune, di compatibilità alle prescrizioni impartite per la progettazione esecutiva;
- il Servizio Gestione Rifiuti, stante il parere igienico sanitario favorevole del Comune, ha preannunciato il rilascio dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che confluirà nell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003;
- il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio conferma le posizioni già espresse in relazione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e all'autorizzazione ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, come risulta dai verbali agli atti;
- il SIESP conferma il parere favorevole con prescrizioni già trasmesso;
- la conferenza esprime parere favorevole al rilascio del PAUR sulla base dei pareri espressi dagli enti e dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento;

**PRESO ATTO** pertanto che nell'ambito della procedura del PAUR risultano agli atti i pareri:

- giudizio del CCR-VIA n. 4093 del 7/12/2023, riferita alla Valutazione di Impatto Ambientale, con esito favorevole;
- Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti – Ufficio Prevenzione Incendi, prot. dipvvf.COM-CH.REGISTRO UFFICIALE.U.0008078 del 22-07-2022, parere favorevole con prescrizioni;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, prot. 1772-P del 24/02/2023 parere favorevole con prescrizioni;
- A.R.A.P. Servizi, prot. OSU/75 del 19/01/2024 parere favorevole preventivo con prescrizioni;
- S.A.S.I s.p.a., prot. 381 del 19/01/2024, parere positivo con prescrizioni;
- Regione Abruzzo, Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura - Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizio Agrometeo (Cepagatti-Vasto), prot. RA 006166/24 del 08/01/2024 parere favorevole condizionato;
- Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile di Chieti, prot. RA 00511989/24 del 08/02/2024, non competenza all'espressione di eventuali pareri;
- Arta Abruzzo – Distretto sub-provinciale di San Salvo prot. 54158/2023 del 11/12/2023 e prot. 1901/2024 del 19/01/2024 parere tecnico favorevole;
- ASL 2 Lanciano Vasto Chieti – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, prot. 22011/2024 del 29/02/2024, parere favorevole con prescrizioni;
- Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, Determinazione DPC026/58 del 11/03/2024 con prescrizioni;

**DATO ATTO** che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006, inclusa nei titoli autorizzativi dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, è rilasciata da questo stesso Servizio a seguito di valutazione tecnica istruttoria da parte dell'Ufficio "Autorizzazione Emissioni - A.U.A. PE-CH";

**RITENUTO OPPORTUNO**, per ragioni di efficienza, efficacia, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, procedere al rilascio della predetta autorizzazione alle emissioni in atmosfera contestualmente al rilascio, con il presente provvedimento, dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003;

**ACQUISITO** pertanto a tali fini il parere dell'Ufficio "Autorizzazione Emissioni - A.U.A. PE-CH", costituito da:

- "Scheda B Emissioni in atmosfera", contenente tutti gli elementi valutativi tecnici istruttori e tutti gli aspetti prescrittivi relativi all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006;
- Allegato 1: parere dell'ARTA Abruzzo Distretto sub-Provinciale di San Salvo Vasto, prot. n. 32258/2023 del 14/07/2023;
- Allegato 2: parere dell'ARTA Abruzzo Distretto sub-Provinciale di San Salvo Vasto, prot. n. 0497237 del 11/12/2023 parere tecnico favorevole dell'ARTA prot.n. 43175 del 29/09/2023;
- Allegato 3: parere dell'ARTA Abruzzo Distretto sub-Provinciale di San Salvo Vasto, prot. n. 0023547/2024 del 19/01/2024
- Allegato 4: parere dell'ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti, prot. n. 0089454 del 29/02/2024;

che viene allegato al provvedimento come indicizzato nel dispositivo;

**DATO ATTO** che i lavori della conferenza dei servizi indetta per il rilascio del PAUR si sono conclusi, in base alle posizioni espresse dai rappresentanti delle amministrazioni intervenute, con esito favorevole con le prescrizioni riportate nei pareri delle singole amministrazioni, come risulta da verbale della conferenza dei servizi del 06/03/2024, trasmesso dal Servizio Valutazioni Ambientali con nota prot. n. 0100762/24 del 07/03/2024;

**DATO ATTO** che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;

**DATO ATTO**, altresì, che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto autorizzato a seguito della dismissione dell'impianto;

**CONSIDERATO** che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

**CONSIDERATO**, pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la "costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di Biometano Avanzato in Forma Gassosa (CNG) con potenza oraria pari a 527,45 Sm<sup>3</sup>/h, mediante biodigestione anaerobica di Rifiuti Organici con recupero di fertilizzante, da realizzare nel territorio del Comune di Montedorisio (CH)";

**VISTA** la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la L.R. n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

**VISTA** la L.R. 77/99, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;





**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

### AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

#### **Art. 1**

METANAB S.r.l. avente sede legale in via Monte Amiata n. 26, 02015 Cittaducale (RI), P.I. / C.F. 01207450576, di seguito denominata "Proponente", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO AVANZATO IN FORMA GASSOSA (CNG) CON POTENZA ORARIA PARI A 527,45 SM<sup>3</sup>/H, MEDIANTE BIODIGESTIONE ANAEROBICA DI RIFIUTI ORGANICI CON RECUPERO DI FERTILIZZANTE, DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEODORISIO (CH).

Il presente provvedimento vale anche quale autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, che decorre dalla data del presente provvedimento e costituisce titolo autorizzativo incluso nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.

#### **Art. 2**

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

#### **Art. 3**

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni richieste dal Comune di Monteodorisio nel verbale del 6/3/2024 e a quelle indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti – Ufficio Prevenzione Incendi, prot. dipvvf.COM-CH.REGISTRO UFFICIALE.U.0008078 del 22-07-2022 (all. 01);
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, prot. 1772-P del 24/02/2023 (all. 02);
- Regione Abruzzo, Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura - Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizio Agrometeo (Cepagatti-Vasto), prot. n. 006166/24 del 08/01/2024 (all. 03);
- A.R.A.P. Servizi, prot. OSU/75 del 19/01/2024 (all. 04);
- S.A.S.I s.p.a., prot. 381 del 19/01/2024 (all. 05);
- ASL 2 Lanciano Vasto Chieti – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, prot. 22011/2024 del 29/02/2024 (all. 06);
- Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ufficio Pianificazione e Programmi, Determinazione DPC026/58 del 11/03/2024 (all. 07);

- Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Ufficio Emissioni in Atmosfera – A.U.A. PE-CH, parere relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 (all. 08).

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

#### **Art. 4**

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al proponente del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Monteodorisio;
- ARTA Abruzzo, Distretto sub-provinciale di San Salvo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentate del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

#### **Art. 5**

Il proponente, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di biometano.

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

#### **Art. 6**

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;





- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

#### **Art. 7**

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

#### **Art. 8**

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente che, nel caso di modifica sostanziale, è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 8-bis del D.Lgs. n. 28/2011.

Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

#### **Art. 9**

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

**ING. FRANCESCO FIORITTO**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

**ING. ARMANDO LOMBARDI**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

**DOTT. DARIO CIAMPONI**

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005